



Tribunale Ordinario di Torino

SEZIONE LAVORO-V CIVILE-

Il Giudice, in data 20 maggio 2011, sciogliendo la riserva che precede,

Rilevato:

che FIOM – CGIL, chiedeva accertarsi l'antisindacalità ai sensi dell'art. 28 S.L. della condotta tenuta dalla 2As.p.a., consistente 1) nell'aver negato la perdurante applicazione a tutti i dipendenti del CCNL 20 gennaio 2008, prestando adesione ad altro testo contrattuale; 2) nell'aver sollecitato il versamento della quota associativa straordinaria da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato, in applicazione della clausola contrattuale dell'accordo 15 ottobre 2009 intitolata "quota contributiva una tantum", in favore di FIM e UILM, OOSS firmatarie del citato accordo sindacale;

- che nel costituirsi in giudizio la convenuta ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, in particolare ha eccepito: a) la strumentalità della azione giudiziaria ex art 28 l. n.300/70 alla soluzione di una controversia di carattere nazionale intercorrente tra altri soggetti, con conseguente inammissibilità- carenza di legittimazione attiva e passiva-: b) inammissibilità del ricorso all'art 28 l. n.300/70 per azioni di mero accertamento, c) difetto di attualità della condotta e d'urgenza; d) mancata indicazione dei diritti concretamente lesi del sindacato agente tutelabili ex art 28 L. n.300/70.

Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso sulla base dei seguenti motivi: A) in quanto ha ad oggetto un disconoscimento aziendale del CCNL 2008, ma nei fatti avvenuto; B) in quanto la stipulazione del CCNL del 2009 non preclude la compresenza del CCNL 2008; C) in quanto la rinegoziazione di un accordo collettivo prima della sua scadenza è del tutto legittima; D) perché mira paradossalmente ad imporre alla società convenuta il "il pubblico ripudio" del CCNL del 2009 liberamente concluso con OO.SS rappresentative, E) perché nessun profilo di antisindacalità si riscontra nella mera richiesta di disponibilità dei lavoratori al versamento della c.d. " quota contratto"; F)

perché non è ipotizzabile alcun discredito all'immagine del sindacato ricorrente; G) per la sostanziale analogia tra i CCNL del 2008 e del 2009; H) per la mancanza dell'intento lesivo.

Al fine di inquadrare l'odierna vicenda, bisogna premettere che 2A S.P.A. aderisce a Federmeccanica e applicava ai propri dipendenti il CCNL 20 gennaio 2008, sottoscritto da FIM – CISL – FIOM-GGIL- e UIL-UILM, avente validità dal 1 gennaio 2008, con scadenza economica del primo biennio il 31 dicembre 2009 e scadenza normativa il 31 dicembre 2011.

In data 15 aprile 2009 Confindustria, CISL e UIL sottoscrivevano l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo – quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, avente decorrenza dalla data di stipulazione fino al 15 aprile 2013, che prevedeva - fra l'altro - la durata triennale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, tanto per la parte economica, quanto per la parte normativa. L'art. 6.2 stabiliva che "(...) Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria (...) la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l'applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo interconfederale. Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. Nel frattempo devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto. (...)";

Con lettera del 29 giugno 2009 FIM e UILM, in forza del citato accordo interconfederale, comunicavano a Federmeccanica e Assital la disdetta del CCNL 20 gennaio 2008, con riserva di inviare le richieste di modifica "(...) che intendiamo apportare al CCNL, anche al fine di attivare le procedure di rinnovo. (...)";

con lettera del 9 luglio 2009 FIOM comunicava a Federmeccanica e Assital la disdetta del primo biennio salariale del CCNL 20 gennaio 2008, inviava le richieste che sarebbero state sottoposte alla valutazione delle lavoratrici e dei lavoratori, riservandone la conferma dopo lo svolgimento delle assemblee e del referendum. Federmeccanica rispondeva alla FIOM (in data 16 luglio 2009) affermando di ritenere vincolante



l'accordo interconfederale, rilevava che tale accordo prevedeva la durata triennale del contratto nazionale di categoria, sia parte economica, sia parte normativa, proponeva un incontro (il 24 luglio successivo, data proposta anche a FIM e UILM), per valutare i contenuti del rinnovo del contratto collettivo di categoria.

Dopo una serie di incontri sindacali cui partecipava anche il sindacato ricorrente, Federmeccanica dichiarava di non accettare i termini della piattaforma per il rinnovo del secondo biennio economico presentata da FIOM – CGIL, approvata dai lavoratori mediante referendum, e proseguiva la trattativa con le altre OOSS;

il 15 ottobre 2009 Federmeccanica, Assistal, FIM – CISL e UILM – UIL stipulavano un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e della installazione impianti, in attuazione dei principi espressi nell'accordo interconfederale.

L'11 novembre 2009 Federmeccanica, Assistal, FIM e UILM stipulavano un accordo sulle percentuali di cottimo e dell'utile minimo di cottimo, con riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale in tema di regolamentazione del lavoro straordinario, notturno, festivo e del cottimo. Il 25 febbraio 2010 le medesime parti stipulavano un protocollo d'intesa per la rideterminazione della decorrenza delle quote di contribuzione sindacale una tantum, che prevedeva per le aziende l'obbligo di comunicare, mediante affissione in bacheca da effettuarsi dal 1° al 31 ottobre 2010, che “(...) in occasione del rinnovo del C.C.N.L. i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di gennaio 2011. Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di novembre 2010, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 dicembre 2010 (...).” Il 28 luglio 2010 Federmeccanica, Assistal, FIM e UILM concordavano le linee guida per la diffusione del premio di risultato.

Con lettera del 22 settembre 2010 Federmeccanica “(...) Ferme restando la legittimità e validità dell'Accordo 15 ottobre 2009, che ha rinnovato il CCNL 20 gennaio 2008 ed è applicato nelle nostre aziende dal 1° gennaio 2010, Vi comunichiamo formalmente e per



mera cautela la disdetta e, con effetto dal momento in cui diverrà operativa l'ultrattività ivi disciplinata, la nostra volontà di recedere dal CCNL 20 gennaio 2008 (...)"

In data 29 settembre 2010 Federmeccanica, Assital, FIM – CISI, e UILM – UIL stipulavano l'art. 4 bis, che disciplinava le modalità e i contenuti delle intese modificative del CCNL da parte della contrattazione aziendale.

In applicazione del protocollo d'intesa 25 febbraio 2010, nel successivo mese di ottobre la convenuta affiggeva in bacheca un comunicato con il quale informava i lavoratori che nella busta paga del mese successivo sarebbero stati inseriti i moduli per il versamento della quota associativa straordinaria di 30 euro richiesta ai lavoratori non iscritti al sindacato da FIM e UILM, OOSS stipulanti l'accordo del 15 ottobre 2009. La convenuta sollecitava la riconsegna del modulo ed aggiungeva che "(...) in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio – assenso. (...)";

Con lettera del 28 dicembre 2009 la OS ricorrente chiedeva alla convenuta di confermare la perdurante applicazione ai propri dipendenti del CCNL 20 gennaio 2008. La convenuta rispondeva (con missiva del 13 gennaio 2010) affermando che "(...) Le preoccupazioni manifestate dalla Vostra organizzazione in ordine al rispetto dei diritti relativi alla libertà e attività sindacale (...) si palesano del tutto infondate e teniamo a rassicurarvi del pieno ed integrale rispetto da parte nostra di tali diritti negli stessi modi e nelle medesime forme fin qui in essere. (...)";

La convenuta non confermava quindi l'applicazione del CCNL del 2008, ma soltanto delle prerogative in atto in favore dell'organizzazione sindacale.

Pacificamente da febbraio 2010 la convenuta versava ai dipendenti gli importi previsti dall'accordo di rinnovo del 15 ottobre 2009, mentre non pagava l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 3 del CCNL 2008.

Dal febbraio 2010 la convenuta ha iniziato a predisporre le buste paga utilizzando i riferimenti e gli importi dell'accordo separato (vedasi doc. 40 allegato al fascicolo di parte ricorrente, prospetti paga anno 2010).

Nella busta paga del mese di novembre 2010 i lavoratori hanno trovato un modello per il pagamento di 30 euro (quota contratto) che la convenute avrebbe versato alla FIM o alla UILM in qualità di OO.SS firmatarie del testo contrattuale del 15 ottobre 2009



modificativo e sostitutivo del CCNL del 2008 (vedasi allegato n. 44 del fascicolo di parte ricorrente).

La OS ricorrente inviava una ulteriore lettera di diffida alla convenuta in data 22 dicembre 2010 del seguente tenore:

“Oggetto: applicazione del CCNL del 2008

In considerazione della stipula dell'accordo nazionale separato del 29 settembre 2010, nonché delle recenti comunicazioni effettuate dalla società in indirizzo in ordine alla raccolta delle “quote associative” straordinarie richiesta da FIM e UILM a seguito della sottoscrizione dell'accordo del 15 ottobre 2009, con la presente ribadiamo la illegittimità della applicazione del suddetto in luogo del vigente CCNL del 2008 con noi stipulato.

Ribadiamo altresì la nostra determinazione di procedere in via giudiziale ai sensi dell'art 28 SL per la tutela dei nostri diritti e di quelli dei lavoratori, laddove non ci giunga – entro e non oltre 10 gg dalla ricezione della presente- una inequivoca manifestazione della volontà della società in indirizzo di riconoscere la perdurante efficacia del CCNL del 2008 e di dare allo stesso applicazione effettiva “.

La missiva era a firma del Segretario Generale della FIOM CGIL di Torino.

Con missiva datata 10 gennaio 2011 la 2A s.p.a rispondeva nel seguente modo:

“ Facciamo seguito alla Vostra raccomandata numero.....relativa all'Accordo di rinnovo del 15 Ottobre 2009 sottoscritta da Federmeccanica, Assital e FIM, UILM, UGL – metalmeccanici e Fismic, ma non dalla Vostra organizzazione firmataria del CCNL 20 gennaio 2008.

Le preoccupazioni manifestate dalla Vostra Organizzazione in ordine al rispetto dei diritti relativi alla libertà e attività sindacale- per la tutela dei quali ipotizzate di avvalervi dell'art 28 Statuto dei lavoratori- si palesano del tutto infondate e teniamo a rassicuravi del pieno ed integrale rispetto da parte nostra di tali diritti negli stessi modi e nelle medesime forme fin qui in essere”.

Ciò premesso,

Con riferimento alle eccezioni avanzate in via preliminare dalla Difesa della convenuta:



Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione, secondo la quale ci si troverebbe in presenza di una controversia di carattere nazionale intercorrente tra altri soggetti e quindi la presente azione sarebbe strumentale e non inquadrabile nel procedimento ex art 28 L. n.300/70.

Si deve, infatti, evidenziare che l'organizzazione ricorrente denuncia, in questa sede, condotte lesive della propria immagine poste in essere dalla società resistente e tanto appare sufficiente per ritenere ammissibile il ricorso.

La società resistente sostiene inoltre che il ricorso sarebbe inammissibile, essendo diretto ad ottenere un mero accertamento del C.C.N.L. applicabile e non già a rimuovere concreti comportamenti ed effetti antisindacali.

Anche tale eccezione non pare fondata, il ricorso introduttivo contiene, a livello di conclusioni, la richiesta al Tribunale di ordinare alla convenuta la cessazione di specifiche condotte nonché di operarne la rimozione degli effetti.

Non siamo pertanto in presenza di una domanda di mero accertamento.

Relativamente alla eccezione di difetto il requisito di attualità della condotta e dell'urgenza, risultando l'azione giudiziaria proposta a 18 mesi di distanza dalla conclusione del C.C.N.L. di cui è contestata l'applicazione.

Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte:

“(...) In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (...)” - Cass. sent. n. 23038/10, n. 1684/03, n. 5422/98. Il requisito essenziale dell'attualità della condotta o del perdurare dei suoi effetti “(...) deve intendersi nel senso che (...) il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi (...)” - Cass. sent. n. 11741/05.

La resistente sostiene infine che sarebbe mancante nel ricorso qualsiasi indicazione in ordine ai diritti concretamente lesi spettanti al sindacato ricorrente, onde la doglianza avanzata da Fiom-Cgil non potrebbe essere tutelata con lo strumento di cui all'art. 28 Statuto Lavoratori.

Tuttavia appare evidente che ai fini della tutela invocata, non è necessaria la denuncia di specifici diritti lesi, essendo sufficiente ad integrare la antisindacalità della condotta anche solo la lesione del diritto all'immagine del sindacato e al rispetto della sua funzione.

Anche tale eccezione deve, pertanto, essere respinta.

Con riferimento al merito.

La convenuta si è difesa sostenendo di non avere manifestato in nessuna occasione la propria convinzione in ordine alla caducazione del CCNL del 2008, che ha trovato e continua a trovare integrale applicazione nei confronti dei iscritti alla Fiom (pg. 8 della memoria difensiva).

Ha segnalato che nel mese di settembre 2010 è intervenuta la disdetta del CCNL del 2008 da parte di Federmeccanica, disdetta che opera e diviene efficace solo a partire dal 1 gennaio 2012 e cioè solo a valle della naturale scadenza del CCNL 2008.

Di applicare, in quanto associata a Federmeccanica, il CCNL del 2008 con le modifiche migliorative apportate dal CCNL del 2009, evidenziando che la stipulazione del CCNL del 2009 non preclude la compresenza del CCNL 2008.

Ha precisato di occupare circa 130 dipendenti e di avere effettuato 11 trattenute sindacali a favore di Fiom nel mese di dicembre 2009, mentre nel successivo mese di dicembre 2010 le trattenute sono state 21, con un incremento di iscritti pari al 90%.

Ha aggiunto che nel mese di aprile 2011 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle RSU, attualmente composta da tre rappresentanti Fiom, mentre la RSU uscente era formata da due rappresentanti Fiom e da un rappresentante Fim e quindi la ricorrente ha aumentato la propria presenza nella componente della RSU.

Ha sottolineato che tutti gli iscritti Fiom hanno dichiarato di non accettare di versare la quota contratto ad eccezione del sig. Raffaele Gentile, all'epoca RSU e di avere regolarmente concluso accordi sindacali con la RSU, da ultimo quello in data 16 dicembre 2010, avente ad oggetto il premio di risultato.



7

Tutte queste circostanze sono state confermate in sede di interrogatorio libero dal procuratore speciale della OS ricorrente.

Ora, è indubbiamente emerso che nell'ambito della azienda convenuta il clima in cui si svolgono le relazioni sindacali è sereno, tuttavia ritiene lo scrivente che un comportamento antisindacale da parte della convenuta sia stato lo stesso posto in essere nei confronti della FIOM-CGIL.

Questo perché la convenuta ha tenuto una condotta volutamente equivoca, manifestando la volontà di applicare il CCNL 2008 ai lavoratori iscritti alla FIOM solo in sede di costituzione nel presente giudizio.

A fronte di ben due lettere di diffida, con la quale la OS ricorrente chiedeva di confermare espressamente la perdurante applicazione del CCNL del 2008, la società 2A s.p.a ha aggirato la questione, limitandosi ad affermare il mantenimento delle prerogative in atto in favore della OS ricorrente.

Ha affisso un comunicato (nel mese di ottobre 2010) in cui informava i lavoratori che nelle buste paga del mese successivo sarebbero stati inseriti i moduli per il versamento della quota associativa straordinaria in favore delle OOSS FIM e UILM in ragione della sottoscrizione dell'accordo del 15 ottobre 2009, senza informare i lavoratori che era comunque anche in vigore il CCNL del 2008.

Ha quindi allegato il modello per il pagamento di € 30,00 (quota contratto) che avrebbero potuto versare i non iscritti al sindacato alla FIM o alla UILM, in qualità di firmatarie del testo contrattuale.

Irrilevante è la mancanza di intento lesivo sostenuta dalla convenuta, sul punto si rammenta che :

“irrelevante appariva la carenza dell'intento lesivo in capo al datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità afferma che “(...) per ritenersi integrati gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (...), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente



idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (...)” – Cass. sent. n. 1684/03, n. 2770/03, S.U. sent. n. 5295/97. “(...) La definizione della condotta antisindacale (...) non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale (...) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (...)” – Cass. sent. n. 9250/07.

La convenuta ha, solo in memoria difensiva (lo si ribadisce), affermato di applicare entrambi i contratti e che gli stessi sono sostanzialmente identici.

In realtà gli stessi si differenziano sia perché il nuovo prevede il rinnovo della parte economica con cadenza triennale e quindi più distante nel tempo, ma anche con riferimento alla parte normativa vi sono differenze (ad es in materia di contratti a termine).

E' comunque evidente che a fronte di un simile comportamento (quello relativo alla richiesta della contribuzione straordinaria in favore della OS firmatarie dell'accordo 2009 senza affermare la contemporanea vigenza del CCNL 2008) , i lavoratori non iscritti e gli iscritti alla Fiom non possono che avere ritenuto che il contratto del 2009 – non sottoscritto dalla OS ricorrente- avesse sostituito a tutti gli effetti quello del 2008, a prescindere da quanto ora dichiarato dalla convenuta.

Il danno all'immagine nei confronti della FIOM, a seguito di tale condotta, si è comunque realizzato anche se non si è tradotto in un calo degli iscritti.



La circostanza che gli stessi sono, invece, aumentati non elimina la situazione di discredito che il comportamento posto in essere dalla convenuta (a prescindere dalla intenzionalità o meno) ha creato in danno della ricorrente.

Tale condotta si è tradotta in una situazione potenzialmente lesiva atta a minare la credibilità stessa della FIOM, palesando l'immagine di un sindacato (che è quello maggiormente rappresentativo nel settore metalmeccanico) non in grado di garantire ai suoi aderenti l'applicazione del contratto collettivo sottoscritto fino alla sua naturale scadenza.

Venendo alle conseguenze, la parte ricorrente ha chiesto ordinarsi la cessazione delle condotte lesive e la rimozione degli effetti mediante l'intimazione alla convenuta di applicare ai propri dipendenti il CCNL del 20 gennaio 2008, "(...) quale unico ed esclusivo contratto collettivo nazionale di lavoro valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti (...)";

In realtà ritiene lo scrivente che tali conclusioni possono essere accolte limitatamente ai dipendenti iscritti al sindacato ricorrente e a quelli non iscritti che ne facciano richiesta.

Il principio della libertà di organizzazione e dell'attività sindacale sancito dall'art. 39 Cost., unitamente alla natura privatistica del contratto collettivo di diritto comune riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, inducono a ritenere che la convenuta, obbligata ex art. 1322 c.c. al rispetto del CCNL del 2008 nei confronti della FIOM – CGIL, dovrà applicare formalmente ed integralmente quella disciplina nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato ricorrente, fino alla data di cessazione degli effetti ivi stabilita.

In merito all'applicabilità nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, la giurisprudenza di legittimità, allo scopo di estendere l'efficacia delle norme collettive anche ai dipendenti dei datori di lavoro non iscritti ad alcuna associazione di categoria, premesso che i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, e sono quindi applicabili soltanto ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti, afferma costantemente che, pur in difetto di tale condizione, sono applicabili anche a coloro che



abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente.

La convenuta dovrà pertanto applicare formalmente ed integralmente il CCNI del 2008 anche in favore dei lavoratori non iscritti al sindacato che ne facciano richiesta dopo l'affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali, da effettuarsi per venti giorni consecutivi con decorrenza non oltre il decimo giorno successivo alla comunicazione di Cancelleria.

Si ritiene tale ordine misura sufficiente per la rimozione degli effetti conseguenti alla accertata condotta lesiva.

le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Visto l'art 28 l. 20 maggio 1970 n. 300


Dichiara antisindacale il comportamento tenuto da 2 A s.p.a., consistito nell'aver sottaciuto e di fatto negato la perdurante operatività del C.C.N.L. 20 gennaio 2008, quantomeno in riferimento agli iscritti Fiom e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, indotti a ritenere non più applicabile tale C.C.N.L. e non informati della possibilità di eventualmente richiederne l'applicazione;

Ordina a 2 A s.p.a. di cessare immediatamente tale condotta illegittima, mediante l'applicazione agli iscritti Fiom e a coloro che ne facciano richiesta del C.C.N.L. 20 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dello stesso.

Ordina a 2 A s.p.a., srl di affiggere nelle bacheche aziendali, per venti giorni lavorativi consecutivi, non oltre il decimo giorno successivo alla comunicazione di cancelleria del presente decreto, il presente decreto.

Condanna la 2 A s.p.a. a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida complessivamente in € 2.500,00+IVA e CPA e successive occorrente.

Si comunichi



Il Giudice
Dr. Piero Rocchetti

avv. J. J. J.
21-5-11
M